

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

84.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione ed approvazione</i> ):		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 219, che autorizza il Ministro della guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra (1931).	1724	Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1942-XX, n. 111, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42 (1923) . . . 1735 BRUNI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> .
ROSSI AMILCARE, <i>Relatore</i> - SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato per la guerra</i> , PRESIDENTE.		• Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1942-XX, n. 135, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1941-42 (1929). 1735 COLOMBATI, <i>Relatore</i> .
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 186, recante provvedimenti vari in materia di valutazione agli effetti delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (1919) . . . . .	1725	Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per opere di ripristino di strade danneggiate da alluvioni, piene e frane dell'inverno 1941-42 (1940) . . . . . 1735 CALZA BINI, <i>Relatore</i> .
SUVICH, <i>Relatore</i> - CALZA BINI, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> , BORGHESE.		<b>Disegni di legge</b> ( <i>Rinvio</i> ):
Estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese. ( <i>Modificato dal Senato</i> ) (1882-B)	1728	Modifica dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1941-XIX, n. 499, concernente l'assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali. ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (1861) . . . . . 1725 PRESIDENTE.
RICCHIONI, <i>Relatore</i> - CALLETTI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> .		Provvedimenti per l'utilizzazione del compendio termale di Bagni di Casciana (Pisa). (1930) . . . . . 1734 BRUCHI, <i>Relatore</i> - ROSSI AMILCARE, PESENTI ANTONIO, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> , MEZZETTI NAZARENO, PRESIDENTE.
Conversione in legge del Regio decreto 5 marzo 1942-XX, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di società. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (1920) . . . . .	1728	
GUARNERI, <i>Relatore</i> - THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> .		

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**La riunione comincia alle 16.**

(Sono presenti il Ministro per le finanze, Thaon di Revel, i Sottosegretari di Stato per la guerra, Scuero, e per i lavori pubblici, Calletti).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i consiglieri nazionali: Arlotti, Armenise, Bibolini, Biggini, Borgatti, Da Empoli, Guzzeloni, Landi, Lantini, La Rocca, Mancini, Mazzini, Paolini e Romano Ruggero; è assente per mobilitazione il Consigliere nazionale Arcidiacono.

Constata che la Commissione è in numero legale.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 219, che autorizza il Ministro della guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. (1931)**

ROSSI AMILCARE, *Relatore*, rileva che col provvedimento in esame si autorizza il Ministro della guerra ad assumere impegni per una ulteriore somma di 30 miliardi. Si tratta di una somma completamente libera, perchè vi sono ancora altri 6 miliardi residui del blocco dei 24 miliardi erogati con l'ultimo provvedimento; anzi di questi sei miliardi stanno sganciandosi adesso tre miliardi; rimangono quindi ancora tre miliardi da impiegare.

Non sono compresi nelle attuali autorizzazioni gli interessi sui 30 miliardi, in quanto non facilmente accertabili, trattandosi di somme che sono di volta in volta accantonate.

L'altro giorno, con un impulso spontaneo e profondamente sentito, è stato approvato per acclamazione dalle Commissioni riunite del bilancio e delle Forze armate tutto il complesso dei bilanci militari. È certo che, con uguale senso di fermezza e di consenso entusiastico, sarà approvato l'attuale provvedimento nonostante che incida così profondamente sulle risorse del Paese. (*Applausi*).

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Col finanziamento previsto dal Regio decreto di cui si discute oggi la conversione in legge si potrà sopperire ai pagamenti presumibilmente per altri dieci mesi. Osserva che il bilancio ordinario approvato l'altro ieri avrebbe la possibilità di sopperire nei ri-

guardi delle spese di guerra ad un mese e mezzo di esercizio. Naturalmente in materia di spese di guerra un calcolo preciso sarebbe ora azzardato, in quanto non può prevedersi quali saranno i prossimi sviluppi del conflitto e quindi le esigenze dell'Esercito.

Non è facile illustrare in sintesi tutto quello che, specie nel campo delle artiglierie, della motorizzazione e della attrezzatura delle unità corazzate, si è fatto finora per potenziare l'Esercito. Comunque, con sicura coscienza, può affermare che si è lavorato molto e che si lavora in profondità.

Aderendo alle superiori direttive impartite dal Duce, la finanza è venuta incontro ai bisogni dell'Esercito con piena e pronta comprensione dell'attuale momento storico, facendo uno sforzo veramente grandioso. Desidera assicurare il Ministro delle finanze e la Commissione che a tale sforzo corrispondono le preoccupazioni costanti dell'amministrazione della guerra, per impiegare cioè il danaro coi più rigidi criteri amministrativi realizzando in tutti i campi ogni possibile economia. La ripartizione delle assegnazioni tra i diversi enti ministeriali è fatta con la maggiore cura e diligenza, in modo da assicurare ai vari servizi i mezzi adeguati per far fronte alle varie e mutevoli situazioni di guerra sui diversi fronti così distanti e vari tra loro.

Conclude con l'assicurare che qualunque possano essere gli sviluppi prossimi e futuri dell'immane conflitto che attualmente coinvolge il mondo intero, e i compiti a cui possano essere chiamate le Forze armate, l'Esercito, bene inquadrato e continuamente potenziato nella sua attrezzatura bellica, vi farà fronte con la piena efficienza dei suoi mezzi e con lo spirito teso verso l'immane vittoria. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE prende atto delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per la guerra, il quale, oltre a essere un valoroso soldato, è un sagace amministratore e dà pieno affidamento che le ingenti somme stanziare saranno amministrare con la più rigida oculatezza, per modo che lo sforzo finanziario del Paese dia risultati proficui.

In tal senso la Commissione del bilancio rivolge viva raccomandazione.

Pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Rinvio del disegno di legge: Modifica dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1941-XIX, n. 499, concernente l'assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali. (Approvato dal Senato). (1861)**

PRESIDENTE comunica che il Ministro delle corporazioni ha chiesto il rinvio della discussione.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 186, recante provvedimenti vari in materia di valutazione agli effetti delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza. (1919)**

SUVICH, *Relatore*. Il provvedimento tende ad aggiornare i valori degli immobili in relazione all'imposta normale di registro e alla imposta speciale per gli aumenti di valore. Finora, com'è noto, la norma che vigeva secondo la legge del 1936, era quella che per valutare il valore dell'immobile si doveva avere riguardo agli atti di compravendita, di divisione e alle perizie giudiziarie, avvenuti nell'ultimo triennio per l'immobile stesso o per altri immobili dello stesso Comune che si trasferivano sotto analoghe circostanze; di più, bisognava tener conto del reddito dell'immobile. Si dispone ora, come è logico del resto, che si tenga conto anche del valore contingente, determinato dalle speciali circostanze del momento. È indubbiamente questo un valore di emergenza, che si auspica non sia definitivo, in quanto si torni a una normalità di apprezzamento nel campo degli immobili; tuttavia dal punto di vista fiscale si tratta di un elemento che non può sfuggire alla valutazione.

Passando all'esame delle singole disposizioni rileva che, sia le Commissioni distrettuali, alle quali il contribuente può ricorrere in prima istanza, sia quelle provinciali, di seconda istanza, hanno la facoltà di rivedere i valori denunziati ed eventualmente di aumentarli. Ciò porta una innovazione nel sistema vigente, in quanto nella valutazione delle imposte dirette soltanto le Commissioni distrettuali avevano la facoltà di elevare i valori.

Inoltre si stabilisce che, in caso di controversie di valutazione sull'applicazione della imposta speciale di registro, le Commissioni devono determinare tutti e due i valori, cioè

quello di riferimento e quello di trasferimento attuale. Ciò è logico in quanto è chiaro che il plusvalore debba essere calcolato sulla differenza fra questi due termini.

Dal testo del disegno di legge si deduce che esso non si applica alle successioni. A tal proposito, per maggiore chiarezza, ha presentato un emendamento che si riserva di illustrare in sede di discussione degli articoli.

Notevole è anche la norma per cui le parti contraenti hanno l'obbligo di dichiarare nell'atto di trasferimento se e quale altro trasferimento sia tra esse intervenuto, entro l'anno antecedente, con tutti i dati relativi.

Altra disposizione si riferisce all'obbligo delle parti e dei notai di presentare una seconda copia dell'atto in carta libera.

Propone, concludendo, che il disegno di legge sia approvato, in quanto risponde ad una situazione di fatto che non poteva essere ignorata dal fisco.

CALZA BINI. Nessuno può non approvare con tutto l'entusiasmo ogni provvedimento che il Ministro delle finanze adotta per impedire la corsa verso l'inflazione, che rappresenterebbe un gravissimo pericolo per la Nazione. Osserva, però, che qualche volta le eccessive valutazioni date dagli uffici di finanza in caso di trapasso possono dare l'impressione che certi prezzi, dovuti esclusivamente ad una specie di pazzia collettiva di determinati gruppi di persone, che, preoccupati di conservare la propria ricchezza, cercano investimenti immobiliari, risultino convalidati, mentre bisogna combatterli come pazzeschi e delittuosi. Non si vuole, per altro, con questo rilievo attaccare il principio del rigore che occorre nel fare tali accertamenti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che il provvedimento ha uno scopo perfettamente opposto a quello prospettato dal camerata Calza Bini, in quanto gli uffici tecnici erano potenzialmente portati a riferirsi al valore concreto del bene e non a quello speculativo. Ora bisogna distinguere lo scopo col quale è avvenuto il trapasso: se non c'è nessuno scopo speculativo, come nel caso di successioni, ben fanno gli uffici tecnici a considerare il valore concreto della cosa; se invece il trapasso ha un carattere speculativo, con questo provvedimento si è voluto richiamare l'attenzione degli uffici tecnici sul dovere di riferirsi agli elementi speculativi, che sono noti. Il provvedimento acquista così, un carattere fiscale, punitivo.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il Governo è stato lungamente perplesso se disporre in Italia, come si è fatto in Germania, in Svezia, in Bulgaria, il divieto assoluto del trapasso di beni immobili. Solo in grazia a questo procedimento fiscale si è potuto contenere il mercato degli immobili e si può oggi constatare con letizia che esso comincia a segnare un declino con una forte contrazione delle richieste e con altrettanta decisa discesa dei valori immobiliari.

PRESIDENTE. All'articolo 1 del decreto-legge, il camerata Borghese ha proposto di sostituire il primo comma col seguente:

« Per la determinazione del valore venale in comune commercio degli immobili oggetto di trasferimento, per atto tra vivi, tanto a titolo oneroso, che a titolo gratuito, fatta eccezione degli atti di divisione, agli effetti dell'applicazione delle vigenti imposte di registro, ipotecarie e diritti catastali, nonché dell'imposta speciale di registro di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, si deve aver riguardo principalmente, per tutta la durata della guerra, oltre che agli elementi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, anche al valore corrente di mercato degli immobili stessi alla data del trasferimento ».

BORGHESE osserva che l'articolo, come già ha rilevato il camerata Suvich, introduce un nuovo elemento di valutazione per la determinazione del valore imponibile, cioè il valore corrente di mercato. Ora l'emendamento proposto si basa sul presupposto che questo nuovo elemento di valutazione sia stato introdotto appunto per « adeguare la tassazione — come si legge nella relazione ministeriale — a quello che effettivamente è stato il movimento economico inerente al trasferimento di beni immobili », onde potere più efficacemente « frenare l'investimento speculativo di contante in acquisti di beni immobili — come precisa la stessa relazione — il cui valore venale, data appunto l'abbondanza della domanda, ha subito e subisce tuttora incremento sproporzionato alla capacità di reddito dei beni trasferiti e di gran lunga superiore a quello di cui in periodi normali essi sarebbero stati suscettibili ».

Si tratta, dunque, di combattere la speculazione che può avere, nell'attuale momento, riflessi gravi sull'economia del Paese.

È però da rilevare che le disposizioni dell'articolo 1 si riferiscono anche a tutte le imposte normali, ossia tasse di registro, ipotecarie, di successione, diritti catastali, per modo che il provvedimento viene ad assumere un carattere permanente e non contingente per il periodo della guerra. La sua applicazione, pertanto, non si riferisce più soltanto ai trasferimenti che possono avere origine da quei tali negozi anormali a carattere speculativo, ma si generalizza e non si può negare che ha un carattere di inasprimento fiscale, perchè non colpisce solo i trasferimenti per atti fra vivi, nei quali soltanto si può riscontrare la speculazione, ma anche i trapassi per causa di morte.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, avverte che ha accettato due emendamenti del Relatore Suvich con i quali si esclude che il provvedimento si riferisca a trapassi per causa di morte e si precisa che esso ha vigore per la durata della guerra.

Il camerata Borghese con l'emendamento proposto tende, peraltro, ad escludere dai più rigorosi criteri di valutazione stabiliti dall'articolo 1, i trasferimenti che hanno luogo a mezzo di atti di divisione. Premette che gli atti di divisione danno luogo a trasferimento soggetto all'imposta proporzionale di registro ed all'imposta speciale sul plusvalore limitatamente ai maggiori assegni che siano attribuiti ai condividenti, per la differenza cioè tra quella che è la quota di fatto effettivamente attribuita e quella che è la quota di diritto dei condividenti stessi.

Si è dunque nel caso di atti tra vivi che con l'assegnazione di una quota di fatto superiore a quella di diritto, possono mascherare un vero e proprio trasferimento che non si sottrae, quanto al valore dell'immobile che ne è l'oggetto, nè ai normali elementi che concorrono a costituirlo, nè a quelli particolari di congiuntura.

Non è, quindi, il caso di sottrarre questi atti di trasferimento alla norma generale stabilita con l'articolo 1 del nuovo decreto.

È da notare poi che la legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, che ha convertito in legge il Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, ha già preso in considerazione gli atti di divisione per un benevolo trattamento. L'articolo 1, infatti, di tale legge, alla lettera i) stabilisce espressamente che non si fa luogo ad applicazione dell'imposta sul plusvalore per i trasferimenti immobiliari per maggiori assegni o conguagli derivanti da atti di divisione, quando il trasferimento ha luogo fra parenti fino al terzo

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

grado ed altresì per i trasferimenti immobiliari derivanti da cessione di quote o di cointeressenze immobiliari fra coeredi, quando la cessione ha luogo fra parenti fino al terzo grado, oppure fra il coniuge dell'autore della successione ed i parenti di quest'ultimo fino al terzo grado.

Disposizione questa il cui valore economico e sociale è di intuitiva evidenza, in quanto essa tende al rispetto dell'unità patrimoniale della famiglia e del legame di affezione che lega i familiari ai beni aviti.

Tenuto conto anche di questa importante eccezione fatta dalla legge istitutiva del plusvalore, sembra che manchi qualsiasi ragione per accettare l'emendamento proposto.

BORGHESE non insiste.

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 1, primo comma, il camerata Suvich ha proposto di sopprimere le parole: «sia per atto tra vivi che per causa di morte», e le parole: «di successione».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare l'emendamento così modificato:

«Per la determinazione del valore imponibile degli immobili oggetto di trasferimento per atto tra vivi, agli effetti dell'applicazione delle vigenti imposte di registro, ipotecarie e diritti catastali, nonchè, ecc.».

SUVICH, *Relatore*, concorda.

(*Si approva l'articolo 1 così modificato*).

PRESIDENTE. All'articolo 2 il camerata Suvich ha proposto di sopprimere il secondo comma.

All'articolo 3, primo comma, ha proposto di sopprimere le parole: «ed hanno facoltà di aumentare la differenza di valore accertata dall'Amministrazione, passibile dell'imposta speciale suddetta».

Allo stesso articolo 3 ha proposto di premettere al secondo comma le parole: «Le Commissioni distrettuali hanno facoltà di aumentare la differenza di valore accertata dall'Amministrazione, passibile dell'imposta speciale suddetta».

SUVICH, *Relatore*, avverte che gli emendamenti vorrebbero adeguare il provvedimento al principio finora seguito nella pratica fiscale, cioè che ricorrendo contro la valutazione dell'Ufficio tecnico fiscale si va alla Commissione distrettuale, di prima istanza, la quale può modificare anche in aumento le determinazioni dell'Ufficio tec-

nico. Quando poi il ricorrente va alla Commissione provinciale di seconda istanza, questa non può più aumentare, ma confermare o diminuire la valutazione già fatta.

Questo procedimento ha in sé una logica, perchè la base della valutazione è fatta dal fisco, e il contribuente che si sente colpito ricorre ad una Commissione dove non entra soltanto l'elemento fiscale, ma anche un elemento di valutazione più generale.

Evidentemente l'Ufficio tecnico non può ricorrere contro la propria decisione; vale a dire che il contribuente non può più subire una specie di punizione per il fatto di aver ricorso.

Con le disposizioni in esame si rompe questo equilibrio e si innova in una pratica vigente per tutto il sistema delle imposte, dandosi anche alla Commissione provinciale la facoltà di aumentare i valori attribuiti ai beni. E si noti che questa Commissione ha carattere più fiscale di quella di prima istanza: si ha, dunque, un aggravamento della prima decisione.

Non nasconde la delicatezza della situazione che si verrebbe a creare per il contribuente, tenuto anche conto che questi è già aggravato per il fatto di aver acquistato l'immobile a un valore eccessivo e che la sua posizione è anche peggiorata per l'obbligo di pagare l'imposta anche pendente il ricorso.

Si verrebbe, in sostanza, a esercitare una specie di pressione sul contribuente per non indurlo a ricorrere alla Commissione provinciale, con la prospettiva che la sua condizione possa essere peggiorata.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che la materia disciplinata dal provvedimento esce fuori dalla normalità. Non si tratta di una valutazione assoluta riferita ad un determinato valore, ma di due valori, la cui differenza costituisce il plusvalore. I due valori sono pertanto collegati e non si può ammettere che il contribuente giochi separatamente su di essi. Egli deve correre il rischio che i due valori siano rivolti in entrambe le istanze del ricorso.

Non può, quindi, accettare gli emendamenti; ma si impegna a dare istruzioni agli uffici perchè le Commissioni provinciali si avvalgano della facoltà loro attribuita solo in casi eccezionali.

SUVICH, *Relatore*, confida dell'assicurazione del Ministro e ritira gli emendamenti.

(*Si approvano gli articoli da 2 a 6*).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE. All'articolo 7, dopo il secondo comma, il camerata Suvich ha proposto di aggiungere il seguente:

« Il presente decreto ha efficacia per la durata della guerra e cesserà di avere vigore alla data che sarà fissata con decreto del Ministro per le finanze ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta l'emendamento nella seguente formula adottata per tutti i provvedimenti di guerra: « Le disposizioni del presente decreto resteranno in vigore fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro delle finanze ».

SUVICH, *Relatore*, concorda, nel senso che il provvedimento avrà vigore per la durata della guerra.

(*Si approva l'articolo 7 così modificato*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese. (Modificato dal Senato). (1882-B)**

RICCHIONI, *Relatore*, ricorda che già nella sua relazione ebbe ad osservare che l'articolo 8 era pleonastico e bene ha fatto, quindi, il Senato a sopprimerlo. Senonchè l'articolo 8 riproduceva incompletamente l'articolo 159 del regolamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese. Tale disposizione egli propose, in sede di discussione del disegno di legge, di riprodurre testualmente; ma il Ministro dei lavori pubblici preferì adottare una formula suggerita dal Consiglio di Stato per il disegno di legge sugli acquedotti siciliani.

Soppresso ora per intero l'articolo 8, resta l'articolo 1, che al comma 2° dice testualmente: « Tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sono estese alla gestione dei servizi e lavori di acquedotto e fognatura che l'Ente assumerà in Lucania ».

Sicché anche le disposizioni dell'articolo 8, che oggi si sopprime, restano di fatto in vigore e restano anche le ragioni cui si riferiva il Ministro quando preferiva altra formula a quella proposta dal relatore. Se tali ragioni devono ritenersi, ora, superate, si può bene accogliere la soppressione deliberata dal Senato.

CALLETTI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*, osserva che l'articolo 8 era puramente pleonastico, e quindi, giustamente, la Commissione del Senato lo ha soppresso, in quanto le facoltà demandate dall'articolo 8 all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese erano considerate della stessa formula dello articolo 159 del regolamento che disciplina il funzionamento dell'acquedotto stesso. Di conseguenza, siccome l'articolo 1 del provvedimento in esame richiama tutte le disposizioni di legge e i regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'acquedotto pugliese, è evidente la superfluità dell'articolo 8.

Altri eventuali inconvenienti di natura giuridica in ordine all'applicazione delle ammende viziano bensì, in un certo qual modo, il predetto articolo 159; ma potrà essere opportuno, se mai, provocare, a suo tempo, nelle forme volute, la rettifica di quella disposizione, senza lasciare una divergenza tra una disposizione introdotta in questa legge e l'articolo 159.

Quindi resta tutto riportato alle disposizioni vigenti per l'acquedotto pugliese, con la riserva, se mai, di correggere l'articolo 159 del regolamento.

PRESIDENTE pone in discussione la soppressione dell'articolo 8 approvata dal Senato.

(*È approvata*).

Dichiara approvato il disegno di legge nel nuovo testo. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di società. (1920)**

GUARNERI, *Relatore*, Il Regio decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, sottoposto all'esame della Commissione per la sua conversione in legge, reca: a) inasprimenti assai forti delle imposte di registro ed ipotecarie per le fusioni e le trasformazioni di società esistenti; b) eccezionali agevolazioni fiscali transitorie per le fusioni, le concentrazioni, la regolarizzazione di società commerciali, e per la trasformazione delle società aventi un capitale inferiore a un milione di lire in uno dei tipi previsti dal nuovo Codice civile.

La materia delle imposte di registro e ipotecarie connessa con la nascita lo sviluppo e il tramonto delle aziende societarie è troppo complessa perchè in sede di esame del prov-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

vedimento in esame possa darsene un quadro completo. Ritiene tuttavia necessario fornire qualche precisa notizia ai fini di stabilire la portata del provvedimento medesimo e degli obbiettivi concreti che esso mira a raggiungere.

Quanto agli inasprimenti di cui nel provvedimento ricorda:

1º) Per le fusioni di società di qualunque specie l'imposta di registro proporzionale con aliquote diverse secondo la natura dei beni costituenti il patrimonio delle società che si fondono — già stabilite nella misura di un quarto dell'imposta dovuta all'atto della costituzione della società o dell'apporto in società dei singoli beni — è stata con questo decreto elevata alla metà, cioè raddoppiata.

Così per gli immobili civili posseduti dalle società che si fondono è dovuta l'imposta ordinaria di registro del 4 per cento, l'imposta speciale di registro del 30 per cento sul plusvalore acquisito dopo il 1º gennaio 1939-XVII, e l'imposta ipotecaria dell'1 per cento; per gli stabilimenti industriali sono dovuti il 2 per cento di registro e l'1 per cento per imposta ipotecaria; per i mobili l'imposta è l'1 per cento e per il denaro il 0.50 per cento.

2º) Per le trasformazioni delle società da una specie in un'altra, l'aliquota unica del 0.20 per cento sull'importo del patrimonio lordo, qualunque sia la natura dei beni che lo costituiscono, è stata col provvedimento in esame elevata al 0.50 per cento limitatamente alle trasformazioni di società non azionarie in qualunque altra specie (non azionaria o azionaria); mentre per la trasformazione di una società per azioni in una società non azionaria, il provvedimento stabilisce un trattamento fiscale assai più oneroso assoggettando l'attuale patrimonio sociale, anziché al pagamento della nuova aliquota unica del 0.50 per cento, al pagamento delle imposte dovute per il conferimento *ex novo* in società dei diversi beni di cui il patrimonio sociale medesimo risulta costituito, ridotte, tali imposte, della metà. (Così per gli immobili civili il 4 per cento di imposta di registro, il 30 per cento sul plusvalore per imposta speciale di registro e l'1 per cento per imposta ipotecaria; per gli stabilimenti industriali il 2 per cento di registro e l'1 per cento di trascrizione ipotecaria, ecc.).

Le agevolazioni fiscali transitorie recate dal provvedimento sono di tre ordini.

Esse riguardano in primò luogo gli atti di fusione e di concentrazione di società di

qualunque specie che vengano deliberate entro il 30 giugno prossimo venturo. Questi atti di fusione e di concentrazione sono transitoriamente ammessi al beneficio eccezionale del pagamento delle imposte di registro e di ipoteca nella misura fissa di lire 20, sotto condizione che la società risultante dalla fusione, oppure quella alla quale viene effettuato l'apporto, sia una società per azioni.

Un secondo ordine di agevolazioni fiscali transitorie riguarda la regolarizzazione delle società non regolarmente costituite le quali provvedano a regolarizzarsi entro il 30 giugno prossimo venturo.

Quando si tratti di società che, già regolarmente costituite, abbiano omesso di deliberare prima della loro scadenza una proroga del termine a data determinata e quindi abbiano continuato ad operare dopo l'originaria scadenza come società irregolari, il decreto stabilisce che le medesime, ove provvedano a regolarizzarsi entro il 30 giugno prossimo venturo, anziché sottostare al pagamento *ex novo* delle normali imposte di conferimento sull'attività lorda del patrimonio e secondo la natura dei beni che lo costituiscono, possono beneficiare dell'unica aliquota dell'1 per cento da liquidarsi, anziché sull'attivo lordo del patrimonio, sul capitale versato o sottoscritto.

Tale aliquota è poi ridotta alla metà (0.50 in luogo dell'1 per cento) nella ipotesi che lo statuto originario della società prevedesse una proroga tacita del termine — disposizione che la giurisprudenza ha ritenuto priva di efficienza ma di cui il decreto legge in esame ha giustamente tenuto conto per evidenti ragioni equitative.

Quanto alle società irregolari nate e sempre vissute come tali, nei confronti delle quali la finanza, quando ne scopriva l'esistenza, percepiva le imposte di conferimento sul rispettivo patrimonio lordo secondo la natura dei beni che lo costituiscono, il decreto stabilisce in via transitoria che, ove provvedano a regolarizzarsi entro il 30 giugno prossimo venturo, le medesime siano ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di cui sopra, ridotte alla metà.

Infine, un terzo ordine di agevolazioni fiscali è stabilito a favore di quelle società per azioni attualmente esistenti che intendano uniformarsi alla disciplina del nuovo Codice civile.

Questo dispone che le società per azioni abbiano un capitale non inferiore a un milione di lire. Ma consente alle società che al 21 aprile 1942 abbiano almeno 500,000 lire di

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

capitale, di continuare a vivere sino alla scadenza del termine fissato dal loro statuto. Consente altresì alle società che abbiano meno di 500,000 lire di esistere come azionarie fino al 30 giugno 1945-XXIII, alla quale data, se non si siano trasformate in un tipo non azionario, si considerano sciolte.

Al fine di agevolare le trasformazioni delle società di cui sopra il decreto in esame assoggetta gli atti relativi all'imposta fissa di registro di lire 20 qualora le trasformazioni siano effettuate entro il 30 giugno 1945-XXIII.

Questo il contenuto del decreto-legge.

Quanto agli obbiettivi che il provvedimento si prefigge di raggiungere la lettura della relazione ministeriale che lo accompagna e l'esame analitico che ha fatto dei singoli articoli, portano a precisarne alcuni in modo chiaro.

Questi sono: 1°) promuovere la regolarizzazione delle società irregolari esistenti; 2°) favorire l'adeguamento degli enti azionari minori all'ordinamento stabilito dal nuovo Codice civile - Libro del lavoro; 3°) ostacolare le trasformazioni di società azionarie in società non azionarie; 4°) favorire temporaneamente la fusione e la concentrazione degli enti azionari.

Nulla da osservare circa i punti uno e due che sono di evidenza palmare e non possono non essere in tutto e per tutto condivisi.

Circa il terzo punto, va rilevato che in questi ultimi tempi si è venuta manifestando e accentuando la tendenza da parte di società azionarie anche di importanza non del tutto secondaria a trasformarsi in collettive o accomandite semplici.

Tale fenomeno trova spiegazione nel fatto che i provvedimenti finanziari che si sono susseguiti nei confronti delle società azionarie hanno reso manifestamente più conveniente dal punto di vista fiscale la forma non azionaria. Basti ricordare che la limitazione dei dividendi e la limitazione dei possessi azionari rispetto al capitale riguardano soltanto le società per azioni; che l'imposta di negoziazione è normalmente pagata soltanto da dette società e - soprattutto - che il reddito da queste distribuito, a differenza di ogni altro reddito industriale o commerciale, è colpito da un'imposta speciale, la cedolare, nella misura del 20 per cento.

Tutto ciò spiega le ragioni per cui varie società azionarie hanno assunto altra forma e spiega perchè la finanza ha ritenuto di rendere meno agevole questo processo di trasformazione il quale essendo unicamente

inteso a far evadere le aziende dal più rigoroso trattamento fiscale va recisamente combattuto.

Le disposizioni adottate dalla Finanza al riguardo sono quindi da approvare. È tuttavia auspicabile che un'oculata perequazione dell'onere tributario elimini le accennate cause di trasformazione degli enti azionari.

Per quanto attiene al 4° punto, cioè le fusioni e le concentrazioni delle società azionarie, i provvedimenti fiscali in esame non consentono di stabilire quale sia in materia il preciso orientamento della Finanza.

Difatti nello stesso momento in cui si consentono agevolazioni veramente eccezionali per le fusioni e le concentrazioni che si effettueranno entro un assai breve termine, in pari tempo si aggravano fortemente gli oneri vigenti per le medesime operazioni che si effettueranno oltre il detto termine.

E allora vien fatto di chiedersi se nel pensiero della Finanza queste operazioni sono da considerarsi utili o no, sono da incoraggiare o da ostacolare.

È ovvio che operazioni del genere, le quali incidono direttamente e in misura sensibile sull'organizzazione e sulla dimensione delle aziende, non possono essere considerate unicamente sotto il profilo fiscale. Ciò che importa è di favorire con ogni mezzo che le aziende assumano nei diversi campi il tipo di organizzazione più economico e quindi più redditizio. Nel che l'interesse dell'economia coincide ovviamente con quello della finanza.

Ora il processo di formazione delle aziende obbedisce a fattori di ordine ambientale, di progresso tecnico, personale, di tempo, di dimensione dei mercati, di possibilità finanziarie, di esperienze, di rischio, ecc. per cui piccole iniziative danno vita nel tempo a grandi organismi, i quali promuovono nuove iniziative in forma di società separate che, a loro volta, si dilatano fino a raggiungere un loro proprio equilibrio oppure a un momento determinato vengano riassorbite nel più grande organismo che le ha generate.

Questo processo di espansione, di assetamento e di coordinamento è continuo nella vita delle aziende come quello che consente di meglio utilizzare capacità e competenze, di rendere facile alle aziende di ambientarsi in centri industrialmente meno sviluppati e di assumervi l'aspetto e la sostanza di interessi locali. Questo processo va quindi agevolato e non ostacolato.



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

È però evidente che la Finanza, col provvedimento in esame, più che affrontare questo problema di natura istituzionale, ha inteso unicamente di favorire un processo di assestamento e di adattamento degli enti azionari alla serie dei recenti provvedimenti fiscali e al nuovo regime delle società azionarie.

Basta pensare che l'imposta di negoziazione dei titoli nominativi, elevata nel settembre scorso dal 3 al 6 per mille del capitale investito nell'azienda (capitale più riserve), è dovuta da ogni società, anche se il suo patrimonio consista — in tutto o in parte — in titoli azionari che soddisfano al nome delle società emittenti l'imposta di negoziazione. Questo tributo è particolarmente gravoso per le società i cui titoli sono quotati in borsa per i quali si assume come imponibile la media delle quotazioni.

E siccome nell'ultimo periodo le quotazioni, a seguito di scomposti e deprecati movimenti speculativi, sono state generalmente superiori all'ammontare del capitale e delle riserve, l'imposta di negoziazione rapportata al reddito equivale generalmente a una seconda imposta erariale di ricchezza mobile, mentre per le società finanziarie e per le società industriali aventi larghe partecipazioni in altre società l'imposta di negoziazione incide due o più volte sul rispettivo patrimonio attingendo altezze non sospettate a priori e veramente insopportabili. Si ripete qui il fenomeno di duplicazione dell'imposta cedolare che il legislatore si è preoccupato di evitare consentendo lo sgravio dell'imposta pagata sugli utili dei titoli azionari posseduti da altra società. Aggiungasi che il trasferimento effettivo delle azioni è soggetto ai due tributi straordinari, l'imposta sul plusvalore dei titoli e la sovrimposta di negoziazione.

Infine va ricordato che le norme transitorie per l'attuazione del nuovo Codice civile impongono di eliminare le partecipazioni prese in passato dalle società figlie nella società madre, oppure da una società in altra società controllata dalla stessa che controlla la prima.

Di fronte a questa situazione, di cui non è possibile disconoscere la gravità, il processo di fusione e di concentrazione degli enti societari appare come un utile correttivo momentaneo, per cui il provvedimento in esame che lo favorisce merita incondizionata lode.

Senonchè, mentre i provvedimenti di favore sono di carattere temporaneo, gli oneri fiscali che li hanno consigliati rimangono immutati.

E poichè per le complesse ragioni che ha prima ricordate il processo di fusione e di concentrazione degli enti societari non potrà essere che limitato malgrado gli eccezionali benefici fiscali temporaneamente accordati, la gran massa delle aziende rimarrà sottoposta a un regime fiscale che minaccia di comprometterne la compagine.

Per queste considerazioni, mentre propone l'approvazione del disegno di legge con la sola riserva di dar ragione, in sede di esame degli articoli, dei pochi emendamenti che ha formulato, si permette di rivolgere al Ministro caloroso invito perchè egli voglia riesaminare quanto più presto possibile il complesso problema del regime fiscale degli enti azionari e adottare quelle soluzioni che, rispettando le impellenti supreme ragioni della Finanza, valgano ad eliminare le asprezze sperequatrici che ha avuto occasione di mettere in luce, in modo da consentire alle aziende azionarie di percorrere la loro strada e di organizzarsi con la sola preoccupazione di servire nel miglior modo gli interessi che sono loro affidati, in armonia con quelli superiori dell'economia nazionale, senza esser costrette ad ogni piè sospinto a rettificare il loro cammino o la propria struttura amministrativa unicamente sotto l'influenza della ragione fiscale.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ringrazia il camerata Guarneri, per l'ampia e completa relazione. In ordine al suo rilievo che mentre la finanza ha favorito le fusioni e concentrazioni di società ha, d'altro canto, posto una remora attraverso maggiori oneri fiscali, osserva che effettivamente molte società hanno una tale convenienza ad avvalersi del provvedimento che è giusto che la finanza imponga degli oneri quale contropartita.

PRESIDENTE. All'articolo 1 del decreto-legge il camerata Guarneri ha proposto di sostituire il primo comma col seguente:

« Gli atti di fusione delle società di qualunque tipo aventi per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale e delle società per azioni aventi per oggetto un'attività diversa, semprechè le une e le altre risultino regolarmente costituite prima della data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, come pure gli atti di fusione delle società che si siano regolarizzate ai sensi e nei termini degli articoli 2 e 3 del presente decreto, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 20 ».

GUARNERI, *Relatore*. Si tratta, in sostanza, di comprendere nel provvedimento

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tutti i tipi di società, non facendo distinzioni tra società commerciali e società civili, tanto più che nel nuovo Codice civile questa distinzione non esiste, ed è d'altra parte ben difficile definire nella pratica il carattere civile o commerciale delle società arguendo unicamente dalla natura delle loro operazioni. Inoltre l'emendamento proposto tende a includere nel provvedimento anche quelle società irregolari che si regolarizzano assolvendo gli oneri fiscali relativi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Con l'emendamento si chiede, in sostanza, che l'agevolazione dell'imposta fissa di registro ed ipotecaria per gli atti di fusione di società si applichi anche: a) alle società civili previste dal vecchio Codice, perchè costituite nella forma della società per azioni; b) alle società già regolarmente costituite per le quali sia scaduto il termine di durata e si regolarizzino entro il 31 dicembre 1942-XX, a norma dell'articolo 2 del decreto; c) alle società di fatto che si regolarizzino col pagamento dell'imposta ridotta a metà, ai termini dell'articolo 3 del decreto.

Mentre accoglie la proposta limitatamente ai primi due tipi di società, per quanto riguarda le società di fatto non sembra sia il caso di consentire una nuova agevolazione, quella cioè della fusione con imposta fissa in aggiunta a quella già consentita per la loro regolarizzazione. Si verrebbe a fare alle società di fatto un trattamento più favorevole di quello fatto alle società regolari che hanno scontato per la loro costituzione le imposte nella misura normale. Il primo comma dell'articolo 1 dovrebbe essere pertanto così formulato:

« Gli atti di fusione delle società di qualunque tipo aventi per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale e delle società per azioni aventi per oggetto un'attività diversa, semprechè le une e le altre risultino regolarmente costituite prima della data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, come pure gli atti di fusione delle società che si siano regolarizzate ai sensi e nel termine di cui al successivo articolo 2, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 20 ».

GUARNERI, *Relatore*, osserva che le società che si regolarizzano devono pagare tributi notevoli. Con la proposta del Ministro si avranno società che, essendo state costituite regolarmente prima hanno la possibilità di procedere a questi processi di asse-

stamento e di fusione; e si avranno altre società che non avranno mai la possibilità di fondersi con altre, pur avendo assolto gli oneri fiscali che sono stati stabiliti. Questa situazione non gli sembra logica; comunque, rendendosi conto delle osservazioni del Ministro delle finanze, non insiste nell'emendamento.

(*Si approva la formula proposta dal Governo*).

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 1 il camerata Guarneri ha proposto il seguente emendamento:

« Al quarto comma, le parole: entro il 30 giugno 1942-XX, sono sostituite con le parole: entro il 31 dicembre 1942-XXI, e dopo lo stesso comma è inserito il seguente:

« Nel caso di fusioni effettuate ai sensi del primo comma non sono dovute l'imposta sul plusvalore dei titoli azionari e la sovrainposta di negoziazione per il passaggio alla società incorporante o risultante dei titoli eventualmente posseduti dalle società incorporate o fuse ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. In sostanza con l'emendamento si tende a prorogare di sei mesi il termine stabilito per il godimento del beneficio dell'imposta fissa per gli atti di fusione e concentrazione di società.

Considerato che è imminente la scadenza stabilita dall'articolo 1 sembra sia da accettarsi l'emendamento nella sua prima parte, allo scopo di consentire che del beneficio possano utilmente avvalersi le società interessate.

Ritiene pleonastico il comma aggiuntivo, essendo evidente che non trova luogo l'applicazione dei detti tributi per i passaggi accennati.

GUARNERI, *Relatore*. Possono sorgere dubbi di interpretazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, riconosce l'esattezza della interpretazione contenuta nel comma aggiuntivo, ma, ripete, lo ritiene superfluo.

GUARNERI, *Relatore*, prende atto della dichiarazione del Ministro e non insiste.

(*Si approva soltanto la prima parte dell'emendamento*).

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 1, ultimo comma, il camerata Guarneri ha proposto di sostituire le parole: « Nel caso di fusione di società commerciali regolarmente costituite alla data di entrata in vigore del

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Regio decreto-legge 15 ottobre 1941-XIX, n. 1148, non si fa luogo ad alcuna tassazione » *con le parole:* « Nel caso di fusioni o di concentrazioni effettuate ai sensi del presente articolo non si fa luogo nei confronti così delle società, come dei soci, ad alcuna tassazione ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Con l'emendamento proposto si vuole estendere le agevolazioni concesse in materia di imposte dirette per le fusioni di società commerciali anche alle concentrazioni delle stesse.

Questo problema fu già ampiamente esaminato in sede di emanazione del provvedimento e fu senz'altro e deliberatamente deciso in senso negativo per impedire che si aprisse una facile e sicura via di evasione dalla imposta di ricchezza mobile. Non sembra, quindi, che sia il caso di ritornare nuovamente sull'argomento.

Accetta, pertanto, la nuova formulazione proposta, escludendo le parole « o di concentrazioni ».

*(Si approva l'emendamento così modificato. Si approva l'articolo 1 con gli emendamenti accettati dal Governo).*

PRESIDENTE. Il camerata Guarneri ha proposto che dopo l'articolo 1 sia inserito il seguente:

« Le riserve costituite con riduzioni del capitale sociale in occasione delle fusioni di cui al primo comma dell'articolo 1, potranno essere passate nuovamente a capitale in franchigia da ogni imposta.

Per i conferimenti in natura, effettuati ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, non è necessaria la stima di cui all'articolo 2343 del Codice civile ».

*L'articolo 2 diventa articolo 3.*

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Accetta la prima parte dell'emendamento, di sua competenza.

Analoga disposizione si trova già nell'articolo 4, secondo comma del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1714, modificato dalla legge 8 aprile 1941-XIX, n. 277.

Informa che il Ministro Guardasigilli, nella cui competenza rientra la seconda parte, accetta.

*(Si approva l'articolo aggiuntivo. Si approva anche l'articolo 2, che diventa 3).*

PRESIDENTE all'articolo 3, che diventa 4, comma primo, il Relatore Guarneri ha proposto di sostituire le parole: « entro il 30 giugno 1945-XXIII », con le altre: « entro il 31 dicembre 1942-XXI ». L'articolo 4 diventa, di conseguenza, articolo 5.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta.

*(Si approva l'articolo 3, che diventa 4, così modificato).*

PRESIDENTE avverte che per ragioni di coordinamento con l'articolo 1, quarto comma, nell'ultimo comma dell'articolo 4, che diventa 5, le parole: « dal primo luglio 1942-XX » sono sostituite con le altre: « dal 1° gennaio 1943-XXI ».

*(Si approva l'articolo 4, che diventa 5, così modificato).*

PRESIDENTE all'articolo 5, che diventa 6, primo e secondo comma, il Relatore ha proposto di sostituire le parole: « non superiore a lire 500,000 » e le parole: « superiore a lire 500,000 » con le seguenti: « inferiore a lire 500,000 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta l'emendamento nel seguente testo:

*All'articolo 5, che diventa 6, comma primo, le parole: non superiore a lire 500,000, sono sostituite con le parole: inferiore a lire 500,000 e nel secondo comma, le parole: superiore a lire 500,000 sono sostituite con le parole: non inferiore a lire 500,000.*

*(Si approva l'emendamento nel testo accettato dal Governo).*

PRESIDENTE allo stesso articolo 5, dopo il secondo comma, il Relatore ha proposto di inserire il seguente:

« Le società per azioni aventi al 21 aprile 1942-XX, un capitale inferiore a lire 1,000,000 possono aumentare il capitale a tale importo entro il 30 giugno 1945-XXIII, utilizzando riserve in esenzione dall'imposta speciale di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1714, modificato dalla legge 8 aprile 1941-XIX, n. 277 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, non può accettare l'emendamento ed il comma aggiuntivo, trattandosi di una questione che assume una portata generale e che dovrà prossimamente essere affrontata.

GUARNERI, *Relatore*, non insiste.

*(Si approva l'articolo 5, che diventa 6, nel testo modificato).*

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge con l'aggiunta delle parole: « con le seguenti modificazioni »:

*(È approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'utilizzazione del compendio termale di Bagni di Casciana (Pisa). (1930)**

BRUCHI, *Relatore*, confessa che in un primo momento, ha creduto di essere di fronte ad una nuova demanializzazione, e ricordando le critiche e le considerazioni espresse in materia dalla Commissione del bilancio si è alquanto preoccupato. Invece, esaminando il disegno di legge ed assumendo le dovute informazioni, ha capito che si tratta di ben altro. Il compendio termale dei Bagni di Casciana è di notevole importanza, ha tradizioni antiche, con una copiosità di cinque milioni e mezzo di litri giornalieri a una temperatura di 36 gradi di calore, ed ha ormai una rinomanza più che consolidata. Esso è di proprietà del Comune di Bagni di Casciana e quindi nulla si rende demaniale.

Il demanio dello Stato, che ha ormai una pratica già acquisita in materia di aziende termali, assume per cinquanta anni, con facoltà di subconcessione la gestione del compendio termale, anche per rafforzare la posizione del Comune di Bagni di Casciana, il quale, con un contratto che risale a 40 anni fa, ha affidato l'esercizio del compendio ritraendone il canone di 40 mila lire annue e obbligandosi a determinate spese; per modo che il contratto risultava del tutto negativo per le finanze comunali.

Lo Stato interviene anche, e questo può considerarsi il lato sociale del disegno di legge e dell'intervento, per dar modo alle classi meno abbienti di giovare delle sorgenti termali, poichè finora di fatto ne sono state escluse, non essendo predisposti per esse impianti adeguati.

Le caratteristiche del disegno di legge sono queste: i contratti di affitto e le convenzioni stipulati dal Comune con l'attuale concessionario sono rescissi. L'Amministrazione finanziaria paga al concessionario il patrimonio mobiliare al valore al 31 dicembre 1941-XX, decurtato del deprezzamento di uso.

Il valore di avviamento dello stabilimento termale sarà determinato, non su esagerate pretese, ma in base alla media del reddito soggetto ad imposta di ricchezza mobile per gli anni 1936, 1937, 1938 e 1939, capitalizzando all'8 per cento.

La gestione del compendio termale potrà essere concessa dal Regio demanio per un primo periodo di anni 30, ad una società già concessionaria di altre terme ed idonea, a giu-

dizio insindacabile del Ministro delle finanze. Gli utili saranno attribuiti alla società per una quota non superiore al 35 per cento per i primi dieci anni e non superiore al 30 per cento per i venti anni successivi. La residua parte spetterà al Comune.

La Società concessionaria dovrà anticipare al Comune, fino al limite di lire 2,500,000, le somme necessarie agli incrementi patrimoniali, riparazioni straordinarie, e integrazione tecnico-sanitarie dell'azienda.

Il Regio demanio provvederà direttamente alla costruzione, in apposita località, di padiglioni per cure ed eventualmente per alloggio dei meno abbienti.

A tale scopo è assegnata sul bilancio dello Stato la somma di lire 3,000,000, in due esercizi finanziari, a decorrere da quello successivo alla conclusione della pace.

Propone, concludendo, l'approvazione del disegno di legge avuto riguardo agli scopi di assistenza sociale che vi prefigge.

ROSSI AMILCARE osserva che il provvedimento contrasta con le direttive recentemente impartite dal Duce circa la sospensione di qualunque spesa che non abbia attinenza con le necessità della guerra.

PESENTI ANTONIO si associa.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che per qualche tempo si avranno provvedimenti in corso di emanazione che restano fuori dalle direttive impartite dal Duce.

ROSSI AMILCARE non vede come possa farsi questa discriminazione. Sarebbe il caso di bloccare tutti i provvedimenti.

MEZZETTI NAZARENO osserva che le disposizioni del Duce hanno allargato il cuore a tutti quelli che si preoccupano dell'interesse del Paese. Il Duce ha posto un fermo a tutte le spese non attinenti alla guerra. Il provvedimento in esame non ha nulla a che vedere con la guerra; non v'è quindi motivo di non rimandarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Al Ministro delle finanze non manca l'autorità per far rispettare le disposizioni del Duce. Comunque egli può contare sulla collaborazione della Commissione generale del bilancio.

Per quando riguarda il provvedimento in esame, dall'insieme della discussione si desume che la Commissione non intende passare all'esame degli articoli.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, è anch'egli d'avviso che non si debba passare all'esame degli articoli.

*Così rimane stabilito.*

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1942-XX, n. 111, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42. (1923).**

BRUNI GIUSEPPE, *Relatore*, osserva che la maggiore assegnazione è giustificata da inderogabili esigenze del servizio di investigazione politica.

Propone pertanto l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1942-XX, n. 135, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1941-42. (1929)**

PRESIDENTE prega il camerata Colombati di riferire in assenza del relatore Mazzini, impedito a presenziare alla riunione per ragioni di servizio.

COLOMBATI, in sostituzione del relatore Mazzini, osserva trattarsi di un provvedimento di carattere eccezionale determinato da inderogabili esigenze dipendenti dallo stato di guerra e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione lo articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per opere di ripristino di strade danneggiate da alluvioni, piene e frane dell'inverno 1941-42. (1940)**

CALZA BINI, *Relatore*, rileva che la situazione della viabilità in Italia è sempre molto critica e molto difficile. Quello che lo Stato spende per aiutare le Amministrazioni comunali e provinciali, rientra fra le spese che non possono essere rinviate senza danno della stessa Finanza, perchè le opere di ripristino di strade danneggiate da piene, frane, alluvioni, ecc. dovrebbero poi essere compiute domani con più fatica e con maggiore spesa.

Già in passato, in sede di discussione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ebbe occasione di rilevare più volte il divario fra il preventivo di spesa per queste opere e l'ammontare della spesa definitiva, per cui ogni mese occorre provvedimenti speciali per dotare il Ministero dei lavori pubblici dei fondi necessari. Più volte ha domandato che nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici si inserisse una somma adeguata, allo scopo di dare al Ministero stesso la possibilità di intervenire sollecitamente e senza ulteriori autorizzazioni laddove il ripristino fosse urgente. Qualora non ci fosse stato bisogno di spendere tutto il fondo assegnato, la parte non impiegata avrebbe potuto servire per le annate successive.

Prega il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici di tener conto di questo rilievo e propone l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 17.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 219, che autorizza il Ministro della guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. (1931)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 219, che autorizza il Ministro della guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 186, recante provvedimenti vari in materia di valutazione agli effetti delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza. (1919)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 186, recante provvedimenti vari in materia di valutazione agli effetti delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, *con le seguenti modificazioni:*

*All'articolo 1, primo comma, le parole:* Per la determinazione del valore venale in comune commercio degli immobili oggetto di trasferimento, sia per atto tra vivi che per causa di morte, tanto a titolo oneroso che a titolo gratuito, agli effetti dell'applicazione delle vigenti imposte di registro, ipotecarie, di successione e diritti catastali, *sono sostituite con le seguenti:* Per la determinazione del valore imponibile degli immobili oggetto di trasferimento per atto tra vivi, agli effetti dell'applicazione delle vigenti imposte di registro, ipotecarie e diritti catastali,

*All'articolo 7, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente comma:*

Le disposizioni del presente decreto resteranno in vigore fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro delle finanze.

**Estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese. (1882-B)**

ART. 1

L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è autorizzato ad estendere i compiti ad esso affidati dalle leggi e dai regolamenti vigenti per l'acquedotto pugliese e per le fognature negli abitati da questo serviti, agli acquedotti e alle fognature degli abitati della Lucania.

Tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sono estese alla gestione dei servizi e lavori di acquedotto e fognatura che l'Ente assumerà in Lucania.

ART. 2.

Per gli acquedotti assunti in gestione dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese l'acqua a qualunque uso destinata, sia pubblico che privato, sarà pagata in base a tariffe secondo le norme di cui all'articolo 112 del regolamento generale dell'Ente approvato con Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195.

I prezzi dell'acqua per i diversi usi ed i valori della addizionale per la gestione fognature di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 74, possono essere fissati in misura diversa da quelli corrispondenti per gli abitati serviti direttamente dall'acquedotto pugliese.

L'adozione della diversa misura suddetta dovrà sempre essere preventivamente approvata dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con quelli dell'interno e delle finanze.

ART. 3.

L'acquedotto dell'Agri, l'acquedotto del Basento e l'acquedotto del Caramola, insieme con i minori acquedotti comunali in servizio degli stessi abitati riforniti dai tre acquedotti summenzionati, saranno assunti in gestione

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dall'Ente entro il periodo di un anno dalla pubblicazione della presente legge.

L'Ente provvederà alla gestione di questi acquedotti in tutte le loro parti, dalle sorgenti alla distribuzione compresa, nonché alla progettazione ed esecuzione di tutti i lavori di completamento, consolidamento e ripristino occorrenti per la completa efficienza e stabilità degli acquedotti stessi entro i limiti di spesa di cui all'articolo 5.

ART. 4.

Come contributo dello Stato per il primo quinquennio di gestione degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola da parte dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese è autorizzata la spesa di lire 12,000,000 che sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1946-47 in misura di lire 2,400,000 per ogni esercizio.

Il detto stanziamento di lire 2,400,000 per esercizio rappresenta la misura massima del contributo dovuto dallo Stato, per spese di gestione ed i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze hanno facoltà di disporre accertamenti sui risultati annuali della gestione al fine di stabilire se il contributo stesso debba essere corrisposto in misura ridotta.

La misura del contributo statale per il secondo quinquennio di gestione dei tre acquedotti summentovati sarà determinata alla fine del primo quinquennio in base a preventivo dei proventi ed oneri di gestione presentato dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente ed approvato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro delle finanze. I relativi stanziamenti saranno inseriti nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1947-48 al 1951-52.

ART. 5.

Per l'esecuzione dei lavori di completamento, consolidamento e ripristino di cui al precedente articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 93,000,000 da stanziare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in conformità della tabella A annessa alla presente legge.

Le somme così stanziate saranno versate all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese

in base a preventivi presentati dall'Ente medesimo non oltre il mese di marzo di ogni anno ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

Il versamento delle somme stesse e dei contributi di gestione di cui al precedente articolo 4 avverrà entro il mese di luglio di ciascun esercizio finanziario.

ART. 6.

Agli stanziamenti previsti nei due articoli precedenti sono applicabili le disposizioni della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809.

ART. 7.

Salvo quanto è particolarmente disposto nei precedenti articoli per gli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, l'assunzione da parte dell'Ente dei servizi di acquedotto e di fognatura per abitati della Lucania sarà volta per volta disposta mediante decreto Reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto coi Ministri dell'interno e delle finanze.

ART. 8.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro delle finanze sarà provveduto, udito il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente, a modificare e coordinare alle disposizioni della presente legge le norme in vigore per l'Ente medesimo ed a quant'altro occorra per il regolare funzionamento di esso.

ART. 9.

Ogni disposizione contraria a quelle della presente legge è abrogata.

TABELLA A.

1942-43	L.	13,000,000
1943-44	»	12,000,000
1944-45	»	11,200,000
1945-46	»	11,000,000
1946-47	»	10,800,000
1947-48	»	8,500,000
1948-49	»	8,000,000
1949-50	»	7,500,000
1950-51	»	5,500,000
1951-52	»	5,500,000

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di società. (1920)**

## ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di società, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, il primo comma, è sostituito col seguente:*

Gli atti di fusione delle società di qualunque tipo aventi per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale e delle società per azioni aventi per oggetto un'attività diversa, semprechè le une e le altre risultino regolarmente costituite prima della data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, come pure gli atti di fusione delle società che si siano regolarizzate ai sensi e nel termine di cui al successivo articolo 2, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 20.

*Allo stesso articolo 1, quarto comma, le parole: entro il 30 giugno 1942-XX, sono sostituite con le parole: entro il 31 dicembre 1942-XXI.*

*Allo stesso articolo 1, ultimo comma, le parole: Nel caso di fusione di società commerciali regolarmente costituite alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 15 ottobre 1941-XIX, n. 1148, non si fa luogo ad alcuna tassazione, sono sostituite con le parole: Nel caso di fusioni effettuate ai sensi del presente articolo, non si fa luogo nei confronti, così delle società, come dei soci, ad alcuna tassazione.*

*Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente articolo 2:*

Le riserve costituite con riduzioni del capitale sociale in occasione delle fusioni di cui al primo comma dell'articolo 1, potranno essere passate nuovamente a capitale in franchigia da ogni imposta.

Per i conferimenti in natura, effettuati non oltre il 30 giugno 1945, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, non è necessaria la stima di cui all'articolo 2343 del Codice civile.

*L'articolo 2 diventa articolo 3.*

*All'articolo 3, che diventa 4, comma primo, le parole: entro il 30 giugno 1945-XXIII, sono sostituite con le altre: entro il 31 dicembre 1942-XXI.*

*L'articolo 4 diventa articolo 5 e all'ultimo comma le parole: dal 1° luglio 1942-XX, sono sostituite con le altre: dal 1° gennaio 1943-XXI.*

*All'articolo 5, che diventa 6, comma primo, le parole: non superiore a lire 500,000, sono sostituite con le parole: inferiore a lire 500 mila, e nel secondo comma, le parole: superiore a lire 500,000, sono sostituite con le parole: non inferiore a lire 500,000.*

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1942-XX, n. 111 concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42. (1923)**

## ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 febbraio 1942-XX, n. 111, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1942-XX, n. 135, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1941-42 (1929)**

## ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 febbraio 1942-XX, n. 135, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1941-42.

**Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per opere di ripristino di strade danneggiate da alluvioni, piene e frane dell'inverno 1941-42. (1940)**

## ART. 1.

Per la concessione di sussidi, a norma delle disposizioni vigenti, per opere di ripristino



---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

o di difesa di strade provinciali, comunali e consortili danneggiate in conseguenza di alluvioni, piene, frane e mareggiate dell'inverno 1941-42, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a misura del bisogno.

A tali stanziamenti si applicheranno le disposizioni della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, recante provvedimenti per il finanzia-

mento di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito.

ART. 2.

Con decreti del Ministro delle finanze saranno apportate le variazioni di bilancio, in dipendenza della presente legge.

